

## CONTROLLI AMBIENTALI : Stato dell'arte e prospettive

(intervento Max Mauri Pisa 13/14 febbraio 2013 c/o Steering committee LIFE+ BRAVE)

### Superamento del Command & control

L'approccio **command & control** puro è stato ormai superato da vari atti normativi es. (RIR e AIA), che prevedono un certo livello di dialogo tra le parti e controlli pianificati, nonché dalle certificazioni ambientali che prevedono non solo l'impegno dell'impresa ad andare al di là del mero dettato normativo ma, nel caso specifico di EMAS, anche la disponibilità dell'impresa a controlli di parte pubblica sulla propria conformità alla normativa ambientale.

**La normativa è attualmente in forte evoluzione, a partire dalle nuove normative di livello europeo, con le loro ricadute nazionali e regionali, e proseguendo con i recenti atti normativi nazionali che mutano radicalmente il quadro complessivo.**

### Direttiva IED

La Direttiva IED (2010/75/UE), attualmente in fase di recepimento nell'ordinamento nazionale (scadenza prevista 7.1.2013), all'articolo 23, prevede la possibilità di modulare la periodicità dei controlli, sulle organizzazioni soggette a tale norma (indicativamente imprese AIA, RIR e altre), tramite un set di criteri che definiscano una "scala di rischio", composta almeno da tre parametri (impatti potenziali e reali su salute umana e ambiente; livello di osservanza delle condizioni autorizzative; EMAS).

Il testo che sarà recepito a livello nazionale costituirà la base operativa per gli enti preposti al controllo, ma ARPA Lombardia si prefigge di valorizzare quanto più possibile il parametro EMAS all'interno della cosiddetta "Scala di rischio".

Attualmente ARPA Lombardia effettua i controlli pianificati obbligatori per legge, per quel che riguarda le imprese soggette ad AIA, per le Aziende RIR, per i depuratori e per un certo numero di aziende definite annualmente in accordo con le Province e, inoltre, effettua controlli a chiamata a seguito di esposti e segnalazioni.

Le imprese che non ricadono in queste casistiche possono non incontrare operatori ARPA per tutto il tempo in cui restano in attività. Posto che una percentuale consistente sul totale di queste aziende genera impatti ambientali molto contenuti nel corso della propria attività ordinaria e non potrebbe comunque avere grandi impatti in condizioni anomale o emergenziali, resta comunque un consistente numero di imprese **(N.d.R. in via di definizione)** che ARPA non è in grado di sottoporre ad alcun tipo di attività di controllo ordinario, prevalentemente per il numero di operatori ARPA che risulta strettamente sufficiente, essenzialmente, per lo svolgimento di attività di controllo obbligatorie. Ovviamente tale situazione potrebbe variare in funzione dell'applicazione delle nuove norme in itinere.

Un approccio che ARPA Lombardia potrebbe sostenere è anche quello di mettere gli operatori in grado di compiere scelte che permettano di effettuare i controlli sulle realtà più complesse concentrandosi sugli aspetti più significativi e valorizzando la documentazione certificata già prodotta in seno al Sistema di Gestione Ambientale.

ARPA Lombardia ha definito in un'apposita "Linea guida controlli" (**LG.SL.003 del 16/11/2009**) le modalità per pianificare i controlli non obbligatori e si impegnerà a modificare tale documento in funzione della Direttiva IED e dell'introduzione della Autorizzazione Unica Ambientale. Si prevede di variare la frequenza dei controlli non

*obbligatorie tenendo conto della “scala di rischio” e di modulare la quantità e il tipo di informazioni da richiedere in funzione di quanto reso disponibile dal sistema di gestione ambientale certificato EMAS.*

### **Semplifica Italia (L. 35/2012) art. 14 e 23**

*L’Agenzia opererà in accordo con RL per intervenire in sede di **Conferenza Unificata** sulle Linee guida in applicazione dell’**Art. 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese)** della Legge 35/2012 c.d. “Semplifica Italia”, per la pianificazione dei controlli in base ai seguenti principi e criteri direttivi (c. 4):*

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante codice dell’amministrazione digitale;
- f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

*Ciò poiché è previsto (c. 5) che le regioni e gli enti locali conformino le attività di controllo di loro competenza ai suddetti principi.*

*Inoltre, il Governo uscente ha previsto all’art. 23 (**Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese**) l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), il cui regolamento attuativo sarà approvato nella prossima legislatura e che prevede una sorta di AIA per le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. L’implementazione di tale atto autorizzativo, sarà occasione di aggiornamento di un elevato numero di autorizzazioni preesistenti e potrebbe essere l’occasione per un’azione di straordinaria messa a regime, gestita dall’ente competente all’autorizzazione con il supporto tecnico degli enti preposti ai controlli.*

### **Attività dei verificatori**

*Infine, riteniamo opportuno segnalare che, nel corso delle attività istruttorie in capo ad ARPA per la verifica di conformità normativa delle organizzazioni che richiedono la registrazione EMAS, si è talvolta riscontrata scarsa qualità degli interventi dei professionisti e dei certificatori. Per questi ultimi, è stata prontamente inviata una segnalazione ad ISPRA e al Comitato Ecolabel ed ecoaudit. Queste evidenze suggeriscono pertanto la necessità di una maggiore interazione dei verificatori di terza parte con le ARPA.*

---

*Nota a margine:*

*La L.R. Liguria n. 20/2006 – Art. 26 bis (recepimento Legge 35/2012 Semplifica Italia – Art. 14 Comma 5) prevede già ora, prima dell’emanazione dei documenti-guida di cui all’ART. 14 L.35/2012, che (c. 2) ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni, le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate EMAS, qualora le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.*

